

VERBALE DI ACCORDO ANZIENDALE PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO
SINDACALE NAZIONALE 19.2.1948

Nel corso 1948, dal giorno 19 al 24 gennaio in Roma, nel locale
11 della Direzione Ferrovie ed è riunita la Delegazione dei
Rappresentanti dell'Anzinda delle Ferrovie Calabria-Lucania,
composta dall'ing. Raffaele ROSATI, dall'ing. Vittorio NINNI,
dall'Avv. Leopoldo WURZBURGER

La Delegazione dei Rappresentanti del personale composta
dal Segretario Interregionale dei Ferrotravatori di Puglia,
Basilicata e Calabria, Sig. Franco BUCCAFURRI e del Sigg.
Elio IANNIELLI, Domenico SCARABELLO, Francesco TERRORE,
Vincenzo CIROMA, Angelo MASTROIANNI, Vito TRAVENSA, Niccolò
DI MARZO, Nicola BATTACINI, Alfredo RACCARATI, Giuseppe
SCRIVANI, Aldo BRUNELLI, Pietro SCHIUMERINI, Geremia
SANGIACOMO

Sig. Emilio LUFRANO per il Libero Sindacato Generale dei
Lavoratori

Sig. Mario MELI, per il Sindacato Autonomo Funzionari Impre-
se Trasporti per prendere in esame l'applicazione aziendale
dell'Accordo Nazionale 19.2.1948.

Dopo ampia discussione si è convenuto quanto segue:
(Gli articoli, punti e capoversi citati si riferiscono ai
relativi articoli, punti e capoversi dell' accordo Nazionale)

Art. 2)

INDENNITA' DI TRASFERITA

Punto 2°) - Capoverso secondo - Il personale della manuten-
zione ed in la qualifica di Assistente, Sorvegliante ed
Operario di Manutenzione si considera in residenza nel tron-
co sul quale normalmente presta servizio

Il personale della manutenzione elettrotelefonica o degli operai centrali, avendo la qualifica di Sorvegliante, di Operario e di Manovale, si considera in residenza nella tratta di lavoro nella quale normalmente presta servizio; tratta di lavoro che non può essere superiore a 60 Km.

Per il Capo Squadra Cantieri, Cantiniere, Guardiano e Manovale di Manutenzione, si considera residenza il cantiere proprio e 5 Km di ciascuno dei due cantieri limitanti.

Punto 2) - Carovivari primo e secondo

L'indennità di trasferta è stabilita come segue in relazione alla retribuzione base giornaliera (stipendio o paga minima, carovivari e contingenza) spettanti a ciascuna qualifica:

Per missioni in località oltre i 90 Km. della stessa linea o a questa allacciate:

| | |
|------------------------------------|-----|
| Trasferta (diaria e pernottazione) | 85% |
| Diaria intera | 51% |
| Diaria parziale | 17% |
| Pernottazione senza dormitorio | 34% |
| Pernottazione con dormitorio | 12% |

- Per missioni in capoluoghi di provincia stessa linea o a questa allacciate:

| | |
|------------------------------------|------|
| Trasferta (diaria e pernottazione) | 100% |
| Diaria intera | 60% |
| Diaria parziale | 20% |
| Pernottazione senza dormitorio | 40% |
| Pernottazione con dormitorio | 13% |

- Per missioni in località situate su linee distaccate:

| | |
|------------------------------------|------|
| Trasferta (diaria e pernottazione) | 120% |
| Diaria intera | 72% |
| Diaria parziale | 24% |
| Pernottazione senza dormitorio | 48% |
| Pernottazione con dormitorio | 15% |

• Per missioni in ospedali di provincia su linee distaccate:

| | |
|------------------------------------|------|
| Trasferta (diaria e pernottazione) | 150% |
| Diaria intera | 90% |
| Diaria parziale | 30% |
| Pernottazione senza dormitorio | 60% |
| Pernottazione con dormitorio | 20% |

• Per missioni nei grandi centri (Milano - Genova - Roma - Napoli)

| | |
|------------------------------------|------|
| Trasferta (diaria e pernottazione) | 170% |
| Diaria intera | 102% |
| Diaria parziale | 34% |
| Pernottazione senza dormitorio | 68% |
| Pernottazione con dormitorio | 23% |

Art. 4°)

TRASLOCCHI

Ferma la premessa a questo articolo dell'Accordo Nazionale, valgono le norme di cui all'art.28 del Contratto Collettivo di Lavoro Aziendale 30.12.1941, coltante che le indennità in esso stabilite, anzichè essere calcolate sullo stipendio o paga, saranno calcolate sulla retribuzione base (stipendio o paga e nini, caroviveri, contingenze).

L'agente con carico di famiglia, obbligato a trasferire la propria residenza dovunque sarà stabilito dall'Azienda, sino a quando non riesca a trovare casa - per cause indipendenti dalla sua volontà - ha diritto all'indennità di trasferta di cui all'art. 2 per un periodo massimo di 3 mesi.

./.

ALLOGGIO ED INDENNITÀ DI ALLOGGIO

Gli agenti delle qualifiche sotto indicate, in dipendenza delle loro mansioni hanno l'obbligo di alloggiare nei locali messi a disposizione dell'Azienda a meno che circostanze speciali, riconosciute dall'Azienda stessa non lo permettano:

- Capo Stazione Dirigente Principale, di 1° e 2° classe (titolare)
- Applicato di 1° classe di Stazione abilitato e non (titolare)
- Applicato di 2° classe di Stazione (titolare)
- Capo Fermata (titolare)
- Capo Deposito (titolare)
- Sorvegliante
- Capo Squadra Cantoniere.
- Cantoniere

Per gli agenti delle altre qualifiche, avendosi locali disponibili, si concede l'alloggio in natura, viene stabilito un canone di affitto annuale secondo le circostanze.

La concessione dei locali dell'Azienda, si intende sempre subordinata alle esigenze della medesima; cessa col cessare dell'ufficio che l'ha determinata e, ad ogni modo, con la cessazione del servizio presso l'Azienda.

In mancanza di alloggi disponibili nei fabbricati dell'Azienda, agli agenti delle qualifiche indicate nel 1° comma del presente articolo, viene accordata mensilmente una indennità sostitutiva di alloggio nella misura dell'8% e del 5% della retribuzione base mensile.

(stipendio o paga minima, caroviveri e contingenza) rispettivamente per i capoluoghi di provincia e per le altre località.

Tale indennità sostitutiva non viene concessa agli agenti che al presente godono della precedente indennità sostitutiva.

L'indennità di alloggio non sarà corrisposta agli agenti che, per ragioni di servizio avessero a sostituire temporaneamente un agente al quale spetti l'alloggio o l'indennità relativa.

Gli agenti che fruiscono di alloggi dell'azienda devono servirsene a seconda dell'uso a cui i locali sono destinati, con formale divieto di introdurre modificazioni.

Devono inoltre curarne la pulizia e la conservazione, e sono responsabili dei danni che si verificassero nei locali dati in consegna o che non fossero riconosciuti causati dal naturale loro deperimento, dall'uso o da forza maggiore.

L'indennità di alloggio non si corrisponde agli agenti che convivono con altri agenti, i quali abitano in alloggio fornito dall'Azienda.

Art. 7°)

COMPETENZE ACCESSORIE

Punto 1° - Assegni di combustibili e lubrificanti

Gli assegni di combustibili restano stabiliti come segue:

| | Per la vettura Locomotiva | Per Per. Km. vettura rimorchi |
|---------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Loc. Gruppo 01 } 160 } | Kg 3 | 0.030 |
| Loc. Gruppo 170 | Kg 2.250 | 0.022 |
| Loc. Gruppo 200 | Kg 2.450 | 0.026 |
| Loc. Gruppo 260 | Kg 3 | 0.040 |
| Loc. Gruppo 350 | Kg 3 | 0.033 |
| Loc. Gruppo 400 | Kg 2.600 | 0.028 |
| Loc. Gruppo 500 | Kg 3 | 0.030 |

Gli assegni dei lubrificanti saranno stabiliti dopo la nuova fornitura, previo accordo con il rappresentante di categoria delle Commissioni interne.

Resta inteso che gli assegni combustibili e dei lubrificanti saranno riveduti quando si verifichi un mutamento notevole nella qualità degli stessi.

Premio di economia combustibile

Il premio per ogni tonnellata di combustibile economizzata dal personale di macchina sull'assegno stabilito, viene fissato in lire 1.000 la tonnellata.

Il suddetto premio di economia verrà ripartito in ragione di 2/3 ai macchinisti ed un terzo ai fucchisti che hanno lavorato sulla stessa macchina, in ragione dei chilometri virtuali percorsi da ciascuno.

Il Capo Deposito titolare e quelli in sottordine percepiranno la media dei premi complessivi, calcolati per le locomotive in turno nel proprio Deposito.

Il fucchista, debitamente autorizzato, accudito a viaggiare da macchinista, percepirà il premio nella misura fissata per il macchinista.

Prezzo di economia lubrificanti.

Il prezzo sarà stabilito dopo la determinazione dell'adegno. Il suddetto prezzo di economia verrà ripartito in ragione del due terzi ai macchinisti ed un terzo ai fuochisti che hanno lavorato sulla medesima macchina, in ragione dei chilometri reali percorsi da ciascuno.

Il Capo Deposito titolare e quelli in sottordine percepiscono la media dei premi complessivi, calcolati per le locomotive in turno nel proprio deposito.

Il fuochista, debitamente autorizzato, comandato a viaggiare da macchinista percepisce il premio nella misura fissata per il macchinista.

Punto secondo - Intersensenza e provvigioni -

Premi per la scoperta di irregolarità ed abusi nei trasporti

Al controllori, al personale dei treni ed a quello delle stazioni, che scoprono irregolarità ed abusi nei trasporti dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci, viene corrisposto in premio il 25% dell'importo delle somme spettanti all'Azienda, che sono riscosse a titolo di soprattassa, a norme delle disposizioni vigenti sulle tariffe e condizioni dei trasporti.

Premi per le esazioni suppletorie

Al personale addetto alla controlleria dei treni che emette suppletorie riscuotendo il diritto di esazione, previsto dalle tariffe, compete il premio del 25% sul diritto fisso e L. 1,50 su ogni biglietto senza diritto fisso, con esclusione dei diritti fissi sui biglietti gratuiti.

Indennità di percorrenza

Punto terzo

Agli agenti delle qualifiche sotto indicate sono assegnati i seguenti premi di percorrenza, per ogni 100 Km di effettivo percorso prestato in servizio sui treni:

| | | |
|------------------------|---|----------|
| Controllore viaggiante | } | L. 30.== |
| Guidatore automatico | | |
| Macchinista | } | L. 60.== |
| Capo treno | | |
| Fucchiata | | L. 45.== |
| Frenatore | | |

Per i treni merci i premi suddetti sono maggiorati del 1'60%.

L'attribuzione al Guidatore del premio massimo di L. 80.== è stato determinato dalla riconosciuta impossibilità di stabilire tecnicamente un premio di economia.

Le competenze accessorie di cui ai precedenti punti primo, secondo e terzo assorbono il premio di incentivo di cui all'Accordo Nazionale, fermo sempre rimanendo il minimo assicurato del 5% della retribuzione base (stipendio o paga minimi) caroviveri e contingenza).

Punto quarto - Cottini ed altri sistemi di lavorazione ad incan-

Cottino ed indennità sostitutiva di cottino

Al personale dei depositi che non gode delle competenze accessorie di cui ai punti primo, secondo e terzo spetta, oltre al minimo assicurato delle competenze accessorie del 5% di cui all'Accordo Nazionale, un incentivo pari al 2% della retribuzione base (stipendio o paga minimi, caroviveri e contingenza).

Poichè il personale delle officine e dei depositi di Bari e Colonna godeva per precedenti pattuglie del cottino, poi trasformatesi, sia pure in cottino a forfait, per tutti gli agenti addetti agli impianti ora specificati l'incentivo stesso, oltre al minimo assicurato del 5%, viene fissato nella misura del 3% in luogo del 2% della retribuzione base (stipendio o paga minimi, caroviveri e contingenza).

Altre Invenzioni ed Incentivo

A tutto il rimanente personale che non gode delle competenze economiche di cui ai punti primo, secondo o terzo oltre al minimo garantito del 5%, come stabilito nell'Accordo Nazionale, spetta un incentivo pari al 2% della retribuzione base (stipendio o paga minima, caroviveri o contingenza).

Sia il sostitutivo di cottimo che il premio ad incentivo sopra stabiliti - escluso bene inteso il minimo assicurato del 5% - vanno corrisposti in base ad ogni giornata di effettiva presenza.

Gli stessi non vanno invece corrisposti nei seguenti casi e per il tempo a fianco indicato:

- 1°) Quando l'agente è punito con multa pari ad una giornata di paga o a 2 multe pari a 1/2 giornata di paga nel mese, se di ruolo e con multa pari a 6 ore di paga se ordinario o avventizio 5 giorni
- 2°) Quando l'agente è punito con sospensione inflitta in base ai punti dal 1° al 12° compreso dell'art. 42 del Reg. Alleg. A) al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 se di ruolo, e con due giorni di sospensione se ordinario od avventizio 10 giorni
- 3°) Quando l'agente è punito con sospensione inflitta dal punto 12 in poi dell'art. 42 del Regolamento Alleg. A) al R.D. 8 gennaio 1931 n° 148 se di ruolo e con tre giorni di sospensione se ordinario o avventizio 20 giorni
- 4°) Quando l'agente è punito in base all'art. 43 del Regolamento Alleg. A) al R.D. 8 gennaio 1931, n° 148 1 mese
- 5°) Quando l'agente è punito in base all'art. 44 del Regolamento Alleg. A) al R.D. 8 gennaio 1931, n° 148 2 mesi

La commissione necessaria al funzionamento degli uffici ed al personale di scorta ed altri servizi forniti dal

Generale

Il compenso per l'aggiunta di mezz'ora giornaliera all'orario normale di lavoro in atto viene portato da L. 60. = a L. 30. = giornaliere per gli agenti del ruolo uff. e di quelli addetti ai Regimenti Centrali di Bari Salvo e Cosenza (non del ruolo Uffici).

normale di lavoro

Compenso per l'aggiunta di mezz'ora giornaliera all'orario normale di lavoro in atto viene portato da L. 60. = a L. 30. = giornaliere per gli agenti del ruolo uff. e di quelli addetti ai Regimenti Centrali di Bari Salvo e Cosenza (non del ruolo Uffici).

Riposo spese di trasporto in città

COMPENSI PER PARTICOLARI PRESTAZIONI E RIMBORSI DI SPESA

(Art. 10°)

La presente indennità, che viene data con la modalità stabilite al punto 4°, eccetto il premio incentivato, tenuto

| | | |
|-------------------------------|-----|-----|
| Stazioni Albo M. Gioiosa-Cro- | 8% | Id. |
| Stazione G. Ferro | 10% | Id. |

Il gruppo Bari e Cosenza

Al fine di ottenere un altro impiego decente in una

Indennità di esodo per i dipendenti

MINISTERO DEI TRASPORTI

Direzione Generale della Motorizzazione Civile
e dei Trasporti in Concessione



GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA
FERROVIE CALABRO LUCANE E AUTOSERVIZI INTEGRATIVI
Direzione Centrale

Mod. DTA
Luca
...

198 Roma, 25 LUGLIO 1979
Via Nizza, 35 - Tel. 851.215 - 866.520 - 861.541

13547

Prot. N. Allegati

Risposta al foglio N. del

quattro
...
...
...

ALLE DIREZIONI ESERCIZIO
B A R I - CATANZARO
ALLA SEZIONE ESERCIZIO
CASTROVILLARI

A decorrere dalla data della presente si dispone quanto appresso:

1) - Diarrie: A modifica di quanto disposto con la lettera 3 Gennaio 1979 n° 198 RP, al personale viaggiante attualmente in servizio sulle linee automobilistiche è applicato ad personam il trattamento percentuale previsto per il personale ferroviario salvo diverse disposizioni del nuovo Accordo Nazionale in corso di rinnovo;

2) - Traslochi: A modifica di quanto disposto con la nota TC 19753 del 21 Novembre 1969 -, fermo restando la normativa nazionale ed aziendale che disciplina tale istituto, nel caso di trasloco di un agente per esigenze di servizio il rimborso delle spese di trasporto delle masserizie non deve superare il prezzo quadruplicato di un trasporto sulle F.S. considerando un carro vincolato al peso di 6 tonnellate. Saranno anche corrisposte le spese di imballaggio spettanti in base alle norme vigenti. Il rimborso per le spese di trasporto sarà riconosciuto a presentazione della fattura;

3) - Trasferimenti: A decorrere dalla data della firma del presente accordo agli agenti trasferiti per esigenze di servizio e che non abbiano diritto all'alloggio aziendale saranno corrisposte novanta giorni di trasferta se coniugati, sessanta giorni se non coniugati.

| | | |
|--|------------|------------|
| FERROVIE CALABRO LUCANE DIREZIONE ESERCIZIO RICEZIONE ARRIVO | 007247 | 07247 |
| | UFFICIO RP | UFFICIO N. |

[Signature]

[Signature]

60